Documento firmato digitalmente
Il Presidente e Relatore
ANTONINO ANGELO MARI MATARAZZO

Sentenza n. 1014/2025
Depositata il 10/02/2025
Il Segretario
MAURIZIO TULLI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 29/01/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MATARAZZO ANTONINO ANGELO MARI, Presidente e Relatore
D'IMME' FRANCESCO, Giudice
NIGRO PASQUALE, Giudice

in data 29/01/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso [redacted] depositato [redacted]

proposto da

[redacted]

Difeso da
Salvatore Traina - [redacted]

ed elettivamente domiciliato presso [redacted]

contro

Ag.entrate - Riscossione - Catania

elettivamente domiciliato presso sic.contenzioso@pec.agenziariscossione.gov.it

Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando 95100 Catania CT

elettivamente domiciliato presso dp.catania@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI INTIMAZIONE n. [redacted] IVA-ALIQUOTE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. [redacted] IRAP 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. [redacted] BOLLO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. [redacted] BOLLO 2012

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente: Il difensore di parte ricorrente si riporta ai propri atti, in particolare alle memorie illustrative, ed insiste per l'accoglimento del ricorso.

Resistente: Il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate insiste sulle controdeduzioni.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto inviato il 10/03/2023 con il servizio telematico [redacted] ha proposto ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione per la provincia di Catania e dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania avverso l'Intimazione di pagamento n. [redacted], emessa nei suoi confronti dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione (A.d.E.R.), notificata a mezzo pec in data 18.10.2022 ed intimante il pagamento della somma complessiva di € 11.563,08.

Precisava che il pagamento è stato richiesto per le seguenti imposte: IRAP-IVA (2007), IRPEF (2007-2012), bollo auto (2009-2011-2012).

Sosteneva:

- **Inesistenza della notificazione telematica dell'intimazione di pagamento** impugnata in quanto il messaggio di posta elettronica certificata, contenente in allegato l'intimazione di pagamento n. [redacted] proviene da un indirizzo pec, segnatamente ***notifica.acc.sicilia@pec.agenziariscossione.gov.it***, non risultante a nome di "*Agenzia delle Entrate-Riscossione*" in nessuno dei Pubblici Elenchi previsti per legge.

L'Agenzia delle Entrate–Riscossione, in qualità di soggetto notificante, non ha utilizzato la PEC presente nell'elenco ufficiale "*IPA" (Indice delle Pubbliche Amministrazioni)*, ossia *protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it*, bensì un irrituale ed ignoto indirizzo *pec: notifica.acc.sicilia@pec.agenziariscossione.gov.it*.

Sul tema, del resto, vi è un orientamento giurisprudenziale di legittimità e di merito ormai consolidato, secondo cui la notificazione via pec, per considerarsi valida, deve essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata che risulti dai Pubblici Registri (INIPEC - REGINDE - IPA).

- **Illegittimità dell'intimazione opposta per prescrizione del credito**, specificamente la prescrizione triennale per il bollo auto e quinquennale per i tributi erariali.

- **Mancata prova di notifica degli atti presupposti, richiamati nell'intimazione di pagamento opposta**.

Rilevava come l'intimazione *de qua* richiami, quali atti presupposti, alcune cartelle esattoriali (specificamente n. [redacted]) presumibilmente aventi ad oggetto il riscontro delle violazioni sanzionate dall'atto opposto, le quali, tuttavia, non risultano essere state notificate in precedenza al ricorrente.

Sosteneva che dalla mancata notifica degli atti presupposti deriva la illegittimità della intimazione di pagamento impugnata sia per difetto di motivazione sia per la mancata osservanza della sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni in quanto, come statuito dalla Corte di Cassazione, *l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato*.

Chiedeva, previa sospensione, di dichiarare l'invalidità della pretesa tributaria, comprese sanzioni e interessi e di annullare l'atto impugnato. Con vittoria di spese e compensi professionali.

L'Agenzia delle Entrate con nota depositata in data 14/04/2023 si costituiva in giudizio e controdeduceva eccependo, in via preliminare, la inammissibilità del ricorso poiché l'intimazione di pagamento, in mancanza di una previsione normativa specifica, non è atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 546/92.

Essa può essere opposta solo per vizi propri, ovvero quando costituisca il primo atto notificato.

Il comportamento del ricorrente si rivela del tutto pretestuoso in quanto è finalizzato a creare surrettiziamente i presupposti per ricorrere avverso il ruolo e la cartella di pagamento debitamente notificata e non impugnata nei successivi 60 giorni, di cui all'impugnata intimazione di pagamento, rendendo quindi il ricorso avverso la stessa palesemente inammissibile per tardività della sua proposizione ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 546/92.

Sarà il concessionario, chiamato in giudizio dallo stesso ricorrente, a svolgere le proprie difese, dovendo al contrario considerarsi la domanda proposta nei confronti dello scrivente inevitabilmente inammissibile.

In via preliminare sosteneva la inammissibilità delle eccezioni avverso le cartelle di pagamento e rispettive iscrizioni a ruolo.

L'Agente della Riscossione ha correttamente notificato le cartelle di pagamento propedeutiche all'atto impugnato, mettendo il contribuente a legittima conoscenza delle proprie obbligazioni tributarie. Tali cartelle, tuttavia, non sono state impugnate entro il termine di decadenza di sessanta giorni successivi a quello della loro notificazione.

Quindi, il contribuente dev'essere ritenuto decaduto dal potere di sollevare censure che, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 546/92.

In via principale sosteneva che parimenti destituiti di fondamento risultano, altresì, le eccezioni di prescrizione/decadenza dei termini per la riscossione dei tributi portati dalle cartelle di pagamento, atteso che le medesime eccezioni, peraltro infondate nel merito, avrebbero dovuto essere proposte mediante impugnazione della cartella di pagamento emessa e regolarmente notificata. In difetto di tale impugnazione il relativo credito, divenuto definitivo e inoppugnabile può essere azionato esecutivamente entro il termine di prescrizione decennale.

Le eccezioni oggi formulate dal ricorrente non possono trovare accoglimento poiché avrebbero dovuto essere proposte avverso le cartelle a suo tempo notificate.

Tale termine di prescrizione, non è, altresì, maturato, tenendo anche conto *come è noto, dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Lo Stato ha emanato diversi D.L., per effetto dei quali è stata disposta la Sospensione delle attività di riscossione (notifica e procedurali), a partire da marzo 2020, come comunicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, fino al 31 Agosto 2021*.

In merito alla inesistenza della notificazione a mezzo PEC dell'intimazione di pagamento effettuata da indirizzo di ADER non presente nei Pubblici Registri osserva che, la tesi per cui la notifica dell'atto in contestazione sarebbe invalida perché eseguita da un indirizzo PEC dell'ente di riscossione non presente nei pubblici registri/elenchi, si appalesa del tutto infondata e priva di pregio.

Al riguardo, si evidenzia che la notifica a mezzo PEC presenta, rispetto a quella effettuata in modalità analogica, alcune caratteristiche ulteriori che permettono di risalire con certezza al mittente del documento, e quindi all'Autorità da cui lo stesso proviene. In particolare, la riconducibilità del documento al mittente è

comprovata, oltre che dagli elementi propri della cartella di pagamento - presenti, in pari modo, sia in quella inoltrata in via analogica che in quella inviata in modo informatico (es. intestazione, logo etc.) - anche dai dati di certificazione contenuti – con carattere immodificabile – nelle buste di trasporto e nelle varie ricevute emesse e firmate dallo stesso gestore (es. ricevuta di presa in carico, di accettazione e di avvenuta consegna) nonché dal dominio di posta elettronica dal quale il messaggio è stato inviato.

Si precisa, al riguardo, che ciascun dominio PEC è attribuibile dal gestore unicamente ad un soggetto e che quello assegnato attualmente ad Agenzia Entrate Riscossione (e precedentemente a Equitalia) reca esattamente la denominazione del mittente, non lasciando spazio a fraintendimenti circa il soggetto da cui l'atto promana.

Non poteva quindi sussistere alcun dubbio circa la inequivocabile riferibilità della provenienza del messaggio elettronico e dei relativi contenuti ad ADER.

Richiamava, in proposito, decisione delle Sezioni Unite (Cass. SS.UU. 15979/22), ai cui principi si sta allineando anche la giurisprudenza di merito maggioritaria.

Per quanto attiene alla mancata notifica delle cartelle di pagamento da parte dell'Agenzia delle Entrate -Riscossione, sarà compito di quest'ultimo, costituendosi in giudizio, controdedurre in relazione al presente motivo di impugnazione che attiene la notificazione delle cartelle di pagamento. Le competenze dell' Amministrazione terminano nel momento in cui i ruoli sono stati resi esecutivi, e ciò è avvenuto nel pieno rispetto della normativa. La successiva attività di emissione e notifica delle cartelle esattoriali rientra, invece, nella sfera d'azione dell'agente della riscossione.

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha correttamente notificato le cartelle di pagamento propedeutiche all'atto impugnato, mettendo il contribuente a legittima conoscenza delle proprie obbligazioni tributarie. Tali cartelle, tuttavia, non sono state impugnate entro il termine di decadenza di sessanta giorni successivi a quello della loro notificazione.

Quindi, il contribuente dev'essere ritenuto decaduto dal potere di sollevare censure che, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 546/92, avrebbero dovuto essere proposte – a pena di preclusione – entro il menzionato termine di decadenza; con la conseguenza che, il relativo credito, deve essere considerato divenuto definitivo e, quindi, non più contestabile.

Nel caso in esame, il controllo effettuato dall'ufficio ai sensi degli artt. 36-bis e 54 bis del DPR 633/1972 ha fatto emergere il recupero IRPEF, IRAP, IVA e TASSE AUTO, riferite agli anni 2007, 2009, 2011 e 2012, dovute dal dichiarante: non vi era alcun dubbio sulla debenza delle maggiori imposte e, di conseguenza, l'amministrazione non era tenuta, prima di procedere all'iscrizione a ruolo, ad invitare il contribuente a fornire chiarimenti, per errori o omissioni.

Chiedeva di verificare le cause di inammissibilità del proposto ricorso in relazione ai motivi esposti in narrativa; nel merito, di rigettare il ricorso con la condanna del ricorrente alle spese del giudizio.

All'udienza del giorno 28 giugno 2023 veniva trattata l'istanza di sospensione degli atti impugnati e, a seguito della dichiarazione del difensore di parte ricorrente di "voler rinunciare alla misura cautelare inizialmente richiesta, data l'impossibilità di provare il fumus boni iuris. Chiede, pertanto, che la causa venga rimessa sul ruolo" ed alla non opposizione della parte resistente, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, con Ordinanza [redacted] depositata [redacted], rimetteva il fascicolo sul ruolo, ai fini della trattazione del merito secondo gli ordinari criteri di fissazione delle procedure pendenti.

Successivamente, in data 16/01/2015, la parte ricorrente depositava memorie illustrative con le quali ribadiva i motivi di cui al ricorso e precisava che l'intimazione di pagamento è un atto autonomamente impugnabile.

Sulle conseguenze della mancata costituzione dell'A.d.E.R., richiamava l'art. 32 del D. Lgs. n. 546/1992, il quale prevede che le parti possano depositare documenti fino a 20 giorni prima della data di trattazione.

Dal mancato rispetto dell'art. 32 D.lgs. 546/92 discende soprattutto il divieto di produrre documenti oltre i 20 giorni prima dell'udienza di trattazione. Tale termine è perentorio sia per lo scopo che persegue sia per la funzione che adempie (ossia, il rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio).

Da ciò consegue che, essendo infruttuosamente decorso il termine indicato ex art. 32 D.lgs. 546/92, nell'ipotesi in cui l'A.d.E.R. costituendosi dovesse produrre documenti, questi non possano essere validamente ammessi in giudizio, stante la decadenza della parte alla loro produzione.

Dalla mancata (o tardiva) produzione documentale dell'A.d.E.R. discende la mancata prova di notifica delle prodromiche cartelle.

Insisteva per l'annullamento dell'intimazione di pagamento opposta, anche alla luce della mancata prova di notifica delle prodromiche cartelle di pagamento.

Con vittoria di spese e compensi professionali, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avvocato antistatario.

L'Agenzia delle Entrate–Riscossione (ADER) non risulta costituita in giudizio, sebbene il ricorso introduttivo sia stato regolarmente notificato a detto Ente mediante PEC del 15/11/2022, come documentato in atti.

Alla pubblica udienza del giorno 29 gennaio 2025, viene trattato, come da verbale, il merito della controversia e, all'esito della discussione, la causa viene posta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva questa Corte di Giustizia Tributaria che l'odierno giudizio è stato originato dal ricorso con cui il contribuente propone impugnazione avverso l'indicata intimazione di pagamento, avanzando varie doglianze, di legittimità e di merito.

La parte resistente costituita, Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania, ha contestato i vari motivi del ricorso e, insistendo sulla legittimità del proprio operato e sulla legittimità e fondatezza della pretesa erariale, ne ha chiesto il rigetto.

Questa Corte procede all'esame dei motivi di ricorso e, con riferimento al primo, osserva che la recente giurisprudenza di legittimità ha statuito che «*In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro.*» (v. Cass. – Sez. 5 – massima a Sentenza n. 18684/2023).

E, con recentissima decisione (Ordinanza n. 26682/2024), la Sezione Tributaria della Suprema Corte ha dato continuità al proprio orientamento, affermando:

«*Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza del 18 maggio 2022, n. 15979, hanno recentemente statuito che, in tema di notificazione a mezzo p.e.c., la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza*

ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art. 3-bis, comma 1, della legge n. 53/1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati; che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice idi cui all'art. 6-ter d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (da ultimo, si v. anche Cass. 28 febbraio 2023, n. 6015). Nel caso di specie, è pacifico il raggiungimento dello scopo della notifica, cioè l'avvenuta conoscenza da parte della società della cartella di pagamento impugnata e la sua riferibilità all'ente della riscossione, in quanto: a) l'indirizzo della casella p.e.c. di provenienza faceva chiaramente riferimento all'Agenzia delle Entrate Riscossione, in quanto contenente il dominio pec.agenziariscossione.gov.it; b) la casella di destinazione era attiva, in quanto trattavasi di indirizzo risultante dall'indice INI-PEC, e presso di esso è stato ritualmente notificato il successivo atto di pignoramento presso terzi. Ne consegue, pertanto, che la notifica effettuata per il tramite di un indirizzo p.e.c. non presente nei pubblici registri non ha prodotto alcuna lesione al diritto di difesa del destinatario, risultando così validamente perfezionata.»

Come emerge dalla documentazione in atti depositata dallo stesso ricorrente, nella notifica della intimazione di pagamento in oggetto da parte di Agenzia Entrate- Riscossione risulta che l'indirizzo della casella pec di provenienza contiene il dominio "*pec.agenziariscossione.gov.it*".

In ogni caso, eventuali irregolarità della notifica risultano essere state sanate per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c.

Precisato quanto sopra e ritenuto che non sussista la dedotta inesistenza della notificazione telematica della intimazione di pagamento in oggetto, questa Corte, procedendo all'esame degli altri motivi di ricorso, rileva che la resistente Agenzia delle Entrate ha sostenuto la avvenuta notifica delle prodromiche cartelle di pagamento, peraltro rinviando alla competenza dell'Agente della Riscossione.

In realtà, nella fattispecie, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione non si è costituita in giudizio, ancorché regolarmente citata, e, comunque, non è stata fornita alcuna idonea dimostrazione della avvenuta tempestiva notifica delle richiamate cartelle di pagamento, quali atti prodromici rispetto alla intimazione di pagamento in oggetto.

Pertanto, in assenza di allegazione e di prova della tempestiva notifica delle citate cartelle di pagamento o di altri atti interruttivi della prescrizione, deve ritenersi che risultano fondati i motivi di ricorso relativi alla mancata prova della notifica degli atti presupposti alla intimazione di pagamento impugnata e della prescrizione delle pretese tributarie in questione.

In conseguenza, il ricorso, in quanto fondato, deve essere accolto; e, per l'effetto, deve essere annullata la intimazione di pagamento in oggetto.

Con la condanna dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione al pagamento delle spese in favore del ricorrente, come in dispositivo; e con la compensazione delle spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – D.P. di Catania.

P.Q.M.

la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – Sez. III – accoglie il ricorso ed annulla la intimazione di pagamento impugnata.

Condanna l'Agenzia delle Entrate-Riscossione al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano, in favore del ricorrente, con distrazione in favore del procuratore Avv. Salvatore Traina, nella misura di [redacted], oltre spese generali, IVA e CPA. Compensa le spese con riferimento all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Catania.

Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio del 29 gennaio 2025.

Il Presidente rel./estensore

dott. A. Matarazzo